



COMUNE DI BORGO TOSSIGNANO

Città Metropolitana di Bologna

Piazza Unità d'Italia n.7 – cap.40021 Borgo Tossignano
Tel.0542/91111

E-mail: urp@comune.borgotossignano.bo.it

Posta pec: comune.borgotossignano@cert.provincia.bo.it

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 27 DEL 30/04/2022

OGGETTO: PROROGA TERMINE AL 31/5/2022 PER IL VERSAMENTO DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE PER OCCUPAZIONI PRIMA ESENTATE SINO AL 31/3/2022– ANNO 2022.

L'anno **duemilaventidue**, questo giorno **trenta** del mese di **Aprile** alle ore 12:00 presso la Residenza Municipale, convocata con le prescritte modalità, si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Nome	Carica	Presente	Assente
Ghini Mauro	Sindaco	X	
Cenni Federica	Vice Sindaco	X	
Verzini Oscar	Assessore		X
Bartoli Gabriele	Assessore	X	
Dall'osso Chiara	Assessore		X

Totale presenti: 3 Totale assenti: 2

Presiede l'adunanza il Sindaco Mauro Ghini .

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Vittorio Melis .

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a trattare l'argomento in oggetto:

OGGETTO: PROROGA TERMINE AL 31/5/2022 PER IL VERSAMENTO DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE PER OCCUPAZIONI PRIMA ESENTATE SINO AL 31/3/2022– ANNO 2022.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la Legge 27 dicembre 2019, n.160 (Legge di bilancio 2020), che ha introdotto il nuovo canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitarie e il canone per le aree e spazi mercatali ed in particolare il comma 816: *“A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi. Il comma 837: A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”.*

DATO ATTO che:

- con apposito Regolamento adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 27/02/2021 ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, è stata stabilita la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale;
- con Deliberazione di Giunta n. 4 del 20/01/2022 sono state approvate le tariffe di detto canone per l'anno 2022;

EVIDENZIATO che in particolare:

- il comma 1 dell'art. 16 del citato Regolamento, relativamente al canone per l'esposizione pubblicitaria, prevede che: *“Il pagamento deve essere effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno”*
- l'art 53 del medesimo Regolamento stabilisce a riguardo della componente relativa all'occupazione del suolo pubblico che: *“Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente. 2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito entro 30 giorni dal rilascio della concessione, contenente la quantificazione del canone stesso. 3 Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno. Per le concessioni rilasciate in corso d'anno ed aventi durata superiore all'anno il canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell'anno stesso, al fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti al 31”;*

CONSIDERATO che la legge di Bilancio 2022 proroga al 31 marzo 2022 l'esenzione dal pagamento del canone unico patrimoniale per le occupazioni di suolo pubblico da parte di imprese di pubblico esercizio e per l'esercizio del commercio su aree pubbliche;

RICHIAMATO il comma 5 dell'art. 53 del Regolamento che dispone che la Giunta Comunale possa differire o sospendere i termini ordinari per eventi di natura straordinaria o eccezionale;

RILEVATO, che:

- l'art. 3, comma 5 sexiesdecies del decreto legge 30 dicembre 2021, n.228, convertito con modificazioni con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n.15, ha previsto il differimento al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali e che, quindi, entro tale data dovranno essere approvate eventuali modifiche ai regolamenti comunali;

- l'art. 5-bis del decreto n. 4/2022 "Sostegni -ter" prevede che in caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di competenza degli enti locali entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi del comma 8 del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile;

CONSIDERATO che si rendono necessarie modifiche regolamentari che verranno sottoposte all'esame del Consiglio Comunale e che si rende, pertanto, opportuno procrastinare le scadenze delle componenti del canone relative all'esposizione pubblicitaria e all'occupazione del suolo pubblico mediante l'adozione di un apposito atto, così da garantire alle attività economiche di adempiere al pagamento a seguito della definizione del quadro regolamentare ed evitando, pertanto, eventuali rimborsi;

VISTI:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

- il vigente Statuto Comunale;

- il "Regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone unico patrimoniale - legge 160/2019".

Tutto quanto premesso che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. All'unanimità dei voti favorevoli, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. di **prorogare per l'anno corrente**, per le motivazioni espresse in premessa, al 31 maggio 2022; - in deroga a quanto previsto dall'art.59 dall'art.72 del regolamento in vigore - il versamento del canone relativo alle occupazioni permanenti eseguite da imprese di pubblico esercizio di cui all'[articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287](#) e per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui al [decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114](#);
2. di **stabilire** in conseguenza che, per il solo anno corrente, le successive scadenze per i pagamenti in forma rateale del canone di cui al punto precedente sono: 31 maggio, 31 agosto e 30 settembre;
3. di dare atto che tale proroga sarà recepita nel regolamento relativo di disciplina del canone all'art.73 "Entrata in vigore e norme transitorie";
4. di **inviare** copia della presente deliberazione alla società ICA S.p.A., affidataria del servizio di gestione e riscossione di tale componente per conto del Comune;
5. di **pubblicare** il presente provvedimento anche nella home-page del sito istituzionale dell'ente in modo da favorire la conoscenza della presente disposizione.

Considerata inoltre l'urgenza, con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.1, comma 19, della L.R. n. 21/2003 sostituito dall'art. 17, comma 12, della L.R. n. 17/2004.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO

(Mauro Ghini)

(atto sottoscritto digitalmente)

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Vittorio Melis)

(atto sottoscritto digitalmente)